

**REGISTRATO**

Gorizia il 07 SET 2006  
 al n. 304 Vol. 1 mod. 1  
 Atti PUBBLICI  
 Esatti Euro 168,00



COMUNE DI GORIZIA

Rep.N. 625

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI  
 PROPRIETA' COMUNALE RELATIVI AI SERVIZI DI GESTIONE  
 DELL'AUTOPORTO DI SANT'ANDREA A GORIZIA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno uno del mese di settembre (01.09.2006), in

Gorizia, nella Residenza Municipale, Piazza del Municipio n.1.

Davanti a me, dott. Andrea RAVAGNANI, Segretario Generale del Comune  
 di Gorizia, sono comparsi:

1. dott. Giorgio DELLA VEDOVA, nato a Gorizia il 18 febbraio 1950, che interviene  
 in qualità di Vice Segretario del Comune di Gorizia, codice fiscale 00122500317, che  
 rappresenta ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del vigente Regolamento Comunale dei  
 Contratti, in sostituzione del Dirigente responsabile, temporaneamente assente;

2. Dott. Paolo POLLI, nato a Monfalcone il 28 luglio 1950 il quale interviene in  
 qualità di Vice Presidente e legale rappresentante della società SDAG GORIZIA  
 SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI S.P.A., con sede legale a Gorizia, frazione  
 Sant'Andrea c/o stazione confinaria, codice fiscale 00334280310, giusta Certificato  
 della C.C.I.A.A. di Gorizia di data 28.06.2006, di seguito denominata  
 concessionario.

Dell'identità personale, capacità giuridica e qualifica dei predetti componenti,  
 io, Segretario Generale, sono certo.

Premesso

- che con Deliberazione n. 51 del Consiglio Comunale di data 21.12.2005 è stata  
 approvata la concessione alla SDAG S.p.A. dei beni mobili e immobili di proprietà  
 comunale necessari alla gestione dell'autoporto di Sant'Andrea a Gorizia e ciò sulla





base di apposito disciplinare approvato con la Deliberazione medesima;

- che con "Informazione" rilasciata dalla Prefettura di Gorizia in data 02.08.2006 (Prot.N. 20060000643 AREA I/Antimafia), viene certificata l'insussistenza di cause interdittive di cui all'art.10 Legge 31.05.1965 n. 575 e di cui all'art. +4 D.Lgs. 08.08.1994 n.490

Ciò premesso

dovendosi far ora constare da atto valido e formale dell'avvenuta ed accettata concessione, i componenti come sopra costituiti, previa concorde rinuncia all'assistenza dei testimoni e con il mio consenso, richiedono il mio intervento per stipulare la seguente

#### CONCESSIONE - CONTRATTO

**ARTICOLO 1 - PREMESSE** - La presente concessione - contratto regola gli obblighi, le prerogative ed i diritti del Comune e di SDAG Gorizia Servizi Logistici integrati SPA; rileva in proposito la posizione del Comune quale socio di maggioranza dello stesso concessionario, nel rispetto dei diritti dei soci di minoranza e ferma restando l'autonomia imprenditoriale della SDAG S.p.A..

Il concessionario si impegna all'applicazione dei principi generali a cui si conforma la presente concessione - contratto relativamente alle funzioni pubbliche ed alle attività imprenditoriali, rispettivamente, punto "1" per le funzioni pubbliche, e punto "2" per le attività imprenditoriali, e così nel prosieguo:

1) funzioni istituzionali, di interesse nazionale, europeo ed internazionale, di cui il Comune si fa carico, con particolare riguardo alla materia di sicurezza dei transiti, prive di ricavi da mero transito; tali funzioni sono inscindibilmente connesse, in base alla fonte giuridica che le ha dato origine (Trattato Internazionale di Osimo), agli immobili di proprietà del Comune a titolo di demanio e di patrimonio indisponibile;



W  
W  
W





2) attività imprenditoriali sviluppate nel libero mercato e rivolte principalmente alla logistica.

**ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE - CONTRATTO - ALLEGATI -**

1. Il Comune assegna alla SDAG S.p.A., in concessione, i beni immobili e gli impianti, nonché beni mobili, di proprietà comunale associati a quanto sub "1" delle premesse ed i beni immobili e gli impianti, nonché i beni mobili, di proprietà comunale associati a quanto sub "2" delle premesse entrambi meglio descritti negli allegati facenti parte integrante del presente contratto e precisamente la planimetria per le parti evidenziate in giallo come da allegato sub A) e l'elenco dei beni mobili come da allegato sub B).

2. Il concessionario accetta e prende in consegna i beni immobili e gli impianti nonché i beni mobili di cui ai due punti precedenti, nello stato di conservazione in cui gli stessi si trovano alla data di decorrenza di cui al successivo punto 3.1.

3. Il Comune e il concessionario, qualora il primo finanzia e realizza e/o acquista in propria titolarità beni immobili ed impianti, nonché beni mobili, a completamento di quanto ai punti "1" e "2" sopra, convengono quanto al successivo articolo 8, comma 2 e successivi.

**ARTICOLO 3 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE - CONTRATTO**

1. La presente concessione - contratto ha una durata di anni 12 (dodici), decorrente dal 1 gennaio 2006.

2. In data 1 settembre 2008, 2011, 2014, ed entro il 30 settembre di ciascun anno, il Comune e il concessionario convengono di valutare ed eventualmente approvare modifiche ed integrazioni rispetto a quanto previsto al successivo articolo 6, comma

GORIZIA

6/6



[Handwritten signature]



2, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato nel frattempo intervenuta; resta fermo, in corso di triennio, quanto previsto all'articolo 8, comma 4. La rideterminazione del canone è di competenza della Commissione di cui all'articolo 9, comma 5: la Commissione trasmette i risultati al Comune ed al concessionario per gli atti di competenza.

3. Alla scadenza, la concessione - contratto si intende risolta a tutti gli effetti, senza necessità di disdetta. Spetta al concessionario al termine della presente concessione - contratto il diritto di insistenza sui beni concessi, in base al quale il Comune procederà ad assegnare i beni a mezzo di gara solo a fronte di adeguate motivazioni, che concernano l'eventuale intervenuta evoluzione normativo - giurisprudenziale, nonché sulla base di rilevanti modificazioni nelle condizioni di mercato.

4. Qualora dovessero verificarsi, in vigenza della presente concessione - contratto, mutamenti rilevanti e sostanziali nell'assetto normativo - economico - giuridico relativamente a funzioni ed attività sub "1" e "2" delle premesse che rendano manifesta, a giudizio della Commissione tecnico - operativa di cui all'articolo 9, comma 5, l'esigenza di una revisione delle condizioni di cui alla presente concessione - contratto, Comune e concessionario si impegnano a concordare le necessarie modifiche ed integrazioni, anche al di fuori di quanto previsto al precedente comma 2.

#### ARTICOLO 4 - PREROGATIVE ED OBBLIGHI DEL COMUNE - 1. Il

Comune, come da successivo articolo 9, esercita funzioni di indirizzo, programmazione, controllo e vigilanza sull'operato del concessionario nell'espletamento di quanto sub "1" ed "2".

2. Il Comune si impegna a sostenere il concessionario anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti e la diligente cura degli adempimenti ricompresi nelle





proprie competenze istituzionali.

3. La prerogativa di cooperazione di cui al comma precedente si traduce in particolare:

a) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune;

b) nel fornire collaborazione attraverso i propri Uffici Tecnici ed Amministrativi.

4. Il Comune garantisce la libera disponibilità di quanto assegnato al concessionario come da articolo 2, non gravato da ipoteche o altre forme di garanzia, sia per quanto riguarda servitù attive e passive, che azioni di rivendicazione della proprietà.

5. Il Comune si impegna ad erogare al concessionario i contributi in conto impianti per euro 600.000,00 nel periodo della presente concessione - contratto; la suddivisione per singolo esercizio della somma in questione è determinata dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 5 che trasmette la propria determinazione al Comune e al concessionario per gli atti di propria competenza.

#### ARTICOLO 5 - PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL

CONCESSIONARIO- 1. Con riferimento a tutto quanto sub articolo 2 (come esistente alla data di decorrenza della presente concessione - contratto, e come eventualmente integrato in particolare ai sensi del precedente articolo 2, comma 3), il concessionario si impegna:

a) a svolgere l'amministrazione, la gestione, la manutenzione ordinaria per il cui dettaglio si rimanda al successivo articolo 6;

b) a finanziare e realizzare direttamente, ed a iscrivere tra le proprie attività fisse, gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresi gli adeguamenti normativi, e gli investimenti in nuove immobilizzazioni, per i cui dettagli si rimanda al successivo articolo 7.



2. Il concessionario è responsabile dell'uso di quanto all'articolo 2, e deve tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa di terzi direttamente derivante dall'uso in questione, assumendo a riguardo ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per fatto proprio o dei propri dipendenti.

3. Il concessionario è autorizzata a sub - concedere, affittare o sub - affittare a terzi gli immobili di cui all'articolo 2, con facoltà di negoziare, determinare, convenire, riscuotere i relativi canoni o corrispettivi.

4. E' a carico del concessionario l'assicurazione di quanto all'articolo 2 di proprietà comunale, contro i rischi "incendio" ed eventi "socio - atmosferici", nonché "responsabilità civile verso terzi" limitatamente ai rischi derivanti dall'utilizzo degli immobili; dette polizze dovranno essere vincolate in favore del Comune in quanto proprietario di quanto sopra; le segnalazioni di danno subito da terzi sono inoltrate dagli interessati direttamente alla società, che le esamina e provvede all'eventuale risarcimento del danno.

A tal fine la SDAG S.p.A. ha presentato le seguenti polizze:

- a copertura di "responsabilità civile verso terzi", limitatamente ai rischi derivanti dall'utilizzo degli immobili, polizza n. 52745156 emessa dalla RAS ASSICURAZIONI;

- a copertura dei rischi "incendio" ed "eventi speciali e catastrofali", limitatamente ai rischi derivanti dall'utilizzo degli immobili, polizza n. 72.222.043/10 - LLOYD ADRIATICO emessa in data 09/03/2005 dall'agenzia di Trieste per un massimale rispettivamente di € 45.800.830,00 ed € 44.452.500,00, unitamente alla variazione n. 7651906 emessa in data 17.01.2006 e all'appendice n. 24783065 emessa in data 18.01.2006.

5. Il concessionario è espressamente autorizzato dal Comune a trattare con i soggetti

Handwritten signature and date: 2/2/11



Handwritten signature



terzi interessati, per definire e riscuotere gli importi relativi al risarcimento dei danni arrecati dai terzi stessi a quanto all'articolo 2 ed assegnato alla stessa SDAG S.p.A..

6. Il concessionario è tenuto a richiedere al Comune l'autorizzazione per ogni negozio giuridico da stipularsi con terzi, con riferimento al punto precedente, la cui durata superi la vigenza della presente concessione - contratto.

7. Il concessionario si impegna a trattare direttamente, con amministrazioni ed enti pubblici e soggetti privati, ogni questione inerente beni di proprietà di questi ultimi e posti nell'area territoriale individuata nelle planimetrie e nell'elenco allegato, nonché giuridicamente coerenti all'oggetto della presente concessione - contratto, sollevando il Comune da ogni intervento al riguardo.

8. Fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti il concessionario, nel rispetto del proprio statuto e degli indirizzi deliberati dal Comune, promuove e sviluppa attività imprenditoriali, sia direttamente e/o a mezzo di società partecipate, sia favorendo l'insediamento di soggetti pubblici o privati, al fine di massima valorizzazione di quanto all'articolo 2, nonché dei beni di proprietà di proprietà della stessa SDAG S.p.A..

9. Lo svolgimento imprenditoriale, da parte del concessionario, delle funzioni sub "1" e delle attività sub "2" oggetto della concessione - contratto deve avvenire secondo l'ottimizzazione delle risorse a disposizione della società.

#### ARTICOLO 6 - RAPPORTI ECONOMICO - FINANZIARI PER LA

GESTIONE D'ESERCIZIO - 1. Per lo svolgimento delle funzioni sub "1", il concessionario acquisisce, con riferimento ai beni immobili ad 1 associati, i canoni ed i corrispettivi da sub - affittuari ed occupanti ad altro titolo, nonché gli altri eventuali ricavi; con riferimento all'uso dei beni in questione SDAG S.p.A. non deve al Comune alcun canone o corrispettivo, fermo restando quanto all'articolo 5, comma





- 1.
2. Per lo svolgimento delle attività sub "2", il concessionario acquisisce, con riferimento ai beni immobili a "2" associati, i canoni ed i corrispettivi da sub - affittuari ed occupanti ad altro titolo, nonché gli altri eventuali ricavi; SDAG S.p.A. deve al Comune un canone annuo posticipato pari a euro 400.000 + IVA (valore del canone determinato ad inizio di concessione - contratto, fermo restando quanto all'articolo 8, comma 4 in corso di triennio).
3. Il Concessionario dispone di massima autonomia nel dotarsi di risorse umane, materiali e di altra natura proprie e/o di terzi, nel rispetto di quanto all'articolo 6, comma 2, lettera e).
4. Con riferimento alle funzioni sub "1", tutti gli appalti a terzi per lavori, servizi e forniture da assegnarsi da parte del concessionario devono essere realizzati nel rispetto dell'applicabile normativa regionale, nazionale e comunitaria.
5. Circa la gestione di esercizio, ed in particolare l'impegno reddituale ed il livello quali - quantitativo delle manutenzioni ordinarie sui beni comunali di cui all'articolo 2, il concessionario si impegna a realizzare quanto previsto a budget e piano, come da successivo articolo 9.

**ARTICOLO 7 - RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI PER GLI INCREMENTI PATRIMONIALI, FINANZIAMENTI, ACCADIMENTI A**

**FINE CONCESSIONE - CONTRATTO** - 1. Salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, compete al Concessionario la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su beni comunali esistenti e di nuova realizzazione, nonché la realizzazione degli investimenti in nuove immobilizzazioni a completamento dei beni sub "1" ed "2"; SDAG S.p.A. iscrive quote di ammortamento, per i beni in propria titolarità, corrispondenti alle effettive durate economico - tecniche degli stessi,





indipendentemente dalla residua durata della concessione - contratto.

2. Circa gli incrementi patrimoniali, ed in particolare la tempistica ed il valore dei singoli progetti di investimento, nonché l'impegno patrimoniale ed il livello qualitativo delle manutenzioni straordinarie sui beni comunali di cui all'articolo 2, SDAG S.p.A. si impegna a realizzare quanto previsto a budget e piano, come da successivo articolo 9.

3. Alla scadenza della presente concessione - contratto come da precedente articolo 3, comma 1, ed in ogni altro caso di interruzione come da successivo articolo 10, nel caso in cui:

a) al concessionario succeda un nuovo gestore, e/o

b) il Comune deliberi l'indirizzo ad interrompere lo svolgimento di quanto sub "1" e/o "2",

spetta al concessionario un rimborso corrispondente agli incrementi patrimoniali, dalla stessa SDAG S.p.A. finanziati ed iscritti tra le attività fisse, rimborso calcolato con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (valore di stima industriale al netto dei contributi pubblici ricevuti); resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dall'eventuale conclusione anticipata del rapporto di gestione.

4. Il rimborso a favore del concessionario è determinato dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 5; la Commissione trasmette i risultati al Comune ed alla SDAG S.p.A. per gli atti di competenza.

5. Il rimborso di cui al comma precedente è a carico:

a) del nuovo gestore / erogatore subentrante a SDAG S.p.A., nel caso di cui al precedente comma 4, lettera A);

b) del Comune, nel caso nel caso di cui al precedente comma 3, lettera B).

GORIZIA



A



**ARTICOLO 8 - RAPPORTI OPERATIVI ED AMMINISTRATIVI IN TEMA  
DI INVESTIMENTI; NUOVI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI;  
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI COMMISSIONATI**

**A TERZI** - 1. Per gli investimenti finanziati e realizzati dal concessionario in propria titolarità (come da precedente articolo 7), quest'ultima trasmette i relativi progetti esecutivi al Comune, per l'approvazione da parte del Comune stesso entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione.

2. Per gli investimenti finanziati e realizzati dal Comune in propria titolarità (come da precedente articolo 2, comma 3), è obbligatorio che il concessionario:

- a) renda il proprio parere sulle diverse fasi progettuali;
- b) partecipi alle operazioni di collaudo;
- c) prenda formalmente in carico i nuovi beni.

3. In caso di piani urbanistici attuativi che interessino l'oggetto della presente concessione - contratto, il concessionario collabora con il Comune fornendo ogni supporto tecnico utile per la valutazione delle proposte. Vale inoltre quanto segue:

- a) in caso di opere di urbanizzazione a scampo di oneri, il concessionario può realizzare, previo apposito contratto con il soggetto attuatore, le nuove opere, con successiva iscrizione della proprietà al Comune ad avvenuto collaudo;
- b) in alternativa, il Comune percepisce gli oneri dall'attuatore, così come preventivati in convenzione urbanistica, remunerando la SDAG S.p.A. per le opere di cui il Comune stesso assegna la realizzazione al concessionario, valendo quanto al precedente comma 1;

4. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 3, la formale acquisizione di beni ed opere al patrimonio comunale (e relativa iscrizione) assegnati al concessionario, comporta l'adeguamento della consistenza di quanto all'articolo 2, comma 1, a seconda dei



*Handwritten signature or initials.*



*Handwritten signature or initials.*



casi; viene se del caso adeguato il canone a carico di SDAG S.p.A. di cui al precedente articolo 6, comma 2, adeguamento la cui determinazione è di competenza della Commissione di cui all'articolo 9, comma 5.

5. Quanto previsto ai precedenti commi vale anche nel caso in cui il Comune intenda riqualificare vie o piazze, con predisposizione dei progetti attraverso i propri uffici tecnici o professionisti terzi.

#### **ARTICOLO 9 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO; INDIRIZZO E VIGILANZA COMUNALE; COMMISSIONE TECNICO - OPERATIVA -**

1. Budget e piano pluriennale del concessionario si compongono di conto economico (all'interno del quale si evidenzia tra l'altro l'impegno reddituale e quali - quantitativo per le manutenzioni ordinarie dei beni comunali), prospetto delle fonti di finanziamento e degli investimenti (all'interno del quale si evidenzia tra l'altro l'impegno patrimoniale e quali - quantitativo per le manutenzioni straordinarie dei beni comunali, nonché i singoli progetti di investimento, con indicazioni dei tempi di sviluppo), previsione del flusso di cassa.

2. Il concessionario approva la proposta del proprio piano pluriennale ed il budget annuale entro il 15 settembre di ciascun esercizio, e trasmette piano e budget entro il 30 settembre al Comune.

3. Il Comune recepisce piano e budget (con eventuali modifiche ed integrazioni) nei propri strumenti di programmazione economico - finanziaria, fornendo la relativa informazione al concessionario entro il 15 ottobre, ai fini della formale approvazione da parte della stessa SDAG S.p.A. entro il 31 ottobre.

4. Il concessionario invia al Comune:

- A) il proprio bilancio di verifica ad ogni fine trimestre ed il bilancio di esercizio con i relativi allegati e

OP/21

1/1/1





- B) una relazione trimestrale relativa agli eventuali scostamenti tra budget e consuntivo, ed all'andamento economico - finanziario - patrimoniale, almeno quindici giorni prima dell'approvazione in termini di proposta, nonchè entro il 10° giorno successivo all'approvazione definitiva in termini di atto definitivo;

5. Con riferimento alla presente concessione - contratto, la Commissione tecnico - operativa risulta composta come segue:

- Per il Comune: il Direttore Generale, con funzioni di Presidente della Commissione, il Dirigente del Servizio Società ed Enti Partecipati (all'interno del servizio in questione si identifica il segretario della Commissione, con funzioni di convocazione e verbalizzazione), il Dirigente del Servizio Urbanistica, il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e il Dirigente dei Servizi Finanziari e del Servizio del Patrimonio;

- Per il concessionario: l'Amministratore Delegato; il Responsabile Tecnico; il Responsabile economico - finanziario; il Presidente del Collegio Sindacale; altra figura individuata da SDAG S.p.A.

6 La Commissione si riunisce a cadenza trimestrale, in corrispondenza di quanto al precedente comma 4, lettera A), al fine di esaminare le ragioni degli scostamenti ivi richiamati e le eventuali misure di intervento; in caso di urgenza, la Commissione si riunisce anche al di fuori della richiamata cadenza. La Commissione predispone almeno una relazione annuale, da tenersi, di norma, entro il 30 settembre di ogni anno, presso il Consiglio Comunale.

7. Le eventuali decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

8. Il Comune esercita la funzione di indirizzo sul concessionario attraverso gli atti del Consiglio Comunale.



9. Il Comune esercita la propria funzione di vigilanza sul concessionario attraverso la Commissione di cui al precedente comma 5; attraverso il segretario di cui al comma 5, sono inoltrate a SDAG S.p.A. le richieste di documentazione specifica alla stessa SDAG S.p.A., secondo necessità.

10. Il Comune attraverso propri dipendenti o soggetti esterni, previa decisione nell'ambito della richiamata Commissione, può effettuare verifiche nelle aree e nei luoghi di svolgimento delle funzioni e dell'attività da parte del concessionario.

11. L'esercizio della vigilanza, secondo le modalità al punto precedente indicate, mira tra l'altro a verificare il rispetto, da parte del concessionario, della presente concessione - contratto e valutare l'andamento economico - finanziario ed il grado di raggiungimento degli obiettivi di budget in termini di quantità e qualità di interventi.

12. Durante le verifiche presso il concessionario di cui al precedente punto 10, la stessa SDAG S.p.A. garantisce l'assistenza agli operatori comunali incaricati e la massima collaborazione.

13. Delle verifiche è redatto, in duplice copia, un verbale da trasmettere alla Commissione tecnico - operativa.

14. Qualora, a seguito delle verifiche, la Commissione rilevi gravi carenze da parte del concessionario, comunica quanto sopra al Comune, il quale provvede a notificare a SDAG S.p.A. specifica diffida, come da successivo articolo 10, comma 1).

15. In ogni caso, è previsto l'eventuale automatico inserimento e l'applicazione, all'interno del presente concessione - contratto, delle disposizioni imperative eventualmente promulgate, in sostituzione di clausole e/o previsioni in contrasto con queste ultime.

**ARTICOLO 10 - REVOCA DELLA CONCESSIONE - 1.** Nei casi di cui al

*UFFICIO DI REGISTRAZIONE*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



comma 14 del precedente articolo, il Dirigente del Comune competente per materia notifica al concessionario una diffida, nella quale prescrive di rimuovere immediatamente la causa alla base della grave carenza individuata, ed un termine di dieci giorni dalla notifica per le eventuali controdeduzioni; a fronte di queste ultime, la Commissione esamina le motivazioni portate da SDAG S.p.A.; se queste ultime saranno risultate non valide, la Commissione trasmette relativa comunicazione al Consiglio Comunale, per le decisioni conseguenti.

2. In caso di riscontrate gravi e reiterate carenze, qualora imputabili alla diretta responsabilità del concessionario e qualora quest'ultimo non abbia provveduto a riprendere il rispetto degli obblighi come da presente concessione - contratto, sempre che ciò non sia dovuto a comprovate cause di forza maggiore, il Consiglio Comunale può deliberare l'interruzione della presente concessione - contratto anche prima della scadenza come da precedente articoli 3, comma 1, fermo restando quanto al precedente articolo 7, comma 5 e salva la facoltà del Comune, in tale circostanza, di pretendere da SDAG S.p.A. la rifusione di eventuali spese, oneri e danni subiti.

#### ARTICOLO 11 - CESSIONE DELLA CONCESSIONE - CONTRATTO -

1. Il concessionario non può cedere o trasferire a terzi (con esclusione di società interamente controllate dalla stessa SDAG S.p.A.) la titolarità della presente concessione - contratto, né uno o più obblighi e/o diritti nascenti dalla concessione - contratto stesso, salva espressa deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le eventuali fusioni del concessionario con altre società, e/o scissioni di SDAG S.p.A., non costituiscono cause di cessione di concessione - contratto.

3. In ogni caso, le operazioni di fusione e/o di scissione hanno l'effetto di far transitare, alla società incorporante del concessionario, o alla nuova società risultante dalla fusione, o ad una delle società risultanti dalla scissione, tutti i diritti e gli



obblighi di SDAG S.p.A. dipendenti dalla presente concessione - contratto, fatto salvo quanto previsto negli atti di fusione o scissione specificamente a questo riguardo.

**ARTICOLO 12 - CONTROVERSIE** - 1. Qualora ed in qualsiasi momento, fra il Comune ed il concessionario, sorgano contestazioni sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto della presente concessione - contratto, il Dirigente comunale competente per materia o il legale rappresentante di SDAG S.p.A., con contestuale informazione alla Giunta Comunale ed al Consiglio di Amministrazione di SDAG S.p.A., comunicano formalmente alla Commissione tecnico - operativa l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto.

2. La Commissione si riunisce per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza ricorrendo, qualora la questione sia di natura tecnica, al parere di un esperto nominato dal Comune, con oneri ripartiti in egual misura tra Comune e concessionario, la determinazione dell'esperto vincola il Comune e SDAG S.p.A. senza possibilità di ricorso o opposizione.

**ARTICOLO 13 - SPESE ED ONERI FISCALI** - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente Atto sono a carico del concessionario.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** - Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per

lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto, io, Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura a chiara voce alle parti, con l'esclusione degli allegati che le stesse dichiarano di ben conoscere, i quali trovatolo pienamente conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono, in segno di accettazione, assieme a me, come segue.

Atto scritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia su pagine intere n. 15 (quindici) e su una sedicesima facciata per righe otto fin qui.

IL COMUNE: IL DIRIGENTE RESPONSABILE:



*[Handwritten signature]*

IL CONCESSIONARIO: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

04 OTT. 2006

COMUNE DI GORIZIA

Autenticazione di copia fotostatica

SI ATTESTA

ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000, n. 645 che la presente copia fotostatica è conforme all'originale ~~alla copia autentica~~ conservata in atti ed occupa n. ~~.....~~ <sup>sedici</sup> pagine in carta legale.

Collazionato con l'originale  
L'IMPIEGATO ADDETTO

*Piani*

IL SEGRETARIO GENERALE

*dott. Andrea Ravagnani*



REGISTRATO  
 Gorizia, il 07. SET. 2006  
 al n. 304 Vol. 1 mod. 1  
 Atti PUBBLICI  
 Esatti Euro 168,00

Allegato n°2

B)

ALLEGATO "B" ALLA "CONCESSIONE-CONTRATTO" PER LA  
 GESTIONE DEL SISTEMA DOGANALE ED AUTOPORTUALE DI  
 GORIZIA

BENI MOBILI ED ATTREZZATURE CONCESSI IN USO ALLA SDAG  
GORIZIA SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI S.p.A.  
 (art. ..., comma ..., schema di concessione-contratto)

**Descrizione** **Anno di**  
**consegna**

N. 3 carrelli elevatori el. Portata Q. 25	1988
N. 3 carrelli elevatori Diesel portata Q. 25	1988
N. 2 pinze rotanti per rotoli	1988
N. 2 pinze per balle e fusti	1988
N. 3 cabine complete chiuse	1988
N. 3 traslatori laterali	1988
N. 3 quarta leva idraulica attacco laterale	1988
N. 3 impianti di illuminazione per carrelli	1988
N. 2 carrelli elevatori Diesel portata Q. 50	1988
N. 1 carrello elevatore Diesel portata Q. 80	1988
N. 2 cabine complete	1988
N. 2 filtri a bagno d'olio	1988
N. 1 cabina completa	1988
N. 1 filtro a bagno d'olio	1988
N. 2 cestelli sollevamento triplex con traslatori	1990
N. 2 carrelli retrattili OM RTL 16 elettronici	1990
N. 1 box prefabbricato uso biglietteria	2004



Gorizia, /12/2005



*Handwritten signature or initials.*

04 OTT. 2006

COMUNE DI GORIZIA  
Autenticazione di copia fotostatica  
SI ATTESTA,

ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000,  
n. 445 che la presente copia fotostatica è  
conforme all'originale ~~alla copia autentica~~  
- conservata in atti ed occupa n. uno.....  
pagine in carta legale.

Collazionato con l'originale  
L'IMPIEGATO ADDETTO

*Piani*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*dott. Andrea Ravagnani*

